

AVV. ANTONINO LANZA
Via Puglie 30- 98076 S.Agata di Militello (ME)
Telefono cell. 320-7657332
E-mail:**avvantoinolanza@puntopec.it**

ON.LE TRIBUNALE DI PATTI

SEZ.LAVORO

Ricorso con istanza di notificazione ex art. 151 cpc

con richiesta di emissione di provvedimento *inaudita altera parte*

Nell'interesse della **Prof.ssa Gioitta Morena** (Codice Fiscale GTTMRN85B43Z112R) nata a Wolfsburg (De) il 03.02.1985 e residente in S. Agata di Militello (ME), via Puglie 30, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lanza (LNZNNN82A25I199F) in forza di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Agata di Militello (ME), via Puglie 30 (ai fini delle comunicazioni e notificazioni comunica il seguente indirizzo pec: *avvantoinolanza@puntopec.it*-fax: 0941/704554);

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, con sede a Roma in Via Trastevere n.7 (c.f.80185250588);

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, VIII - Ambito Territoriale di Messina, Via San Paolo, 98122 Messina ME;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, I - Ambito Territoriale di Palermo, Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo, tutti domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale, 6, 90141 Palermo PA;

Resistenti

PREMESSO

La Prof.ssa Gioitta Morena è docente neo immessa in ruolo con nomina del 27.07.2021 (abbinamento alla provincia di Palermo), perfezionata il 29.07.2021 (alleg. 1) della scuola secondaria di II grado, classe A 18, Filosofia e Scienze Umane, con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'Istituto "Stenio" con sede in Termini Imerese, sez. distaccata Liceo delle Scienze Umane di Cerda.



L'odierna ricorrente, in quanto madre dei minori Lanza Salvatore e Lanza Mattia, atteso che lo scrivente difensore e coniuge svolge attività professionale iscritto presso il Foro di Messina, a salvaguardia dell'unione familiare, ritenendo sussistenti i requisiti declinati dall'art. 42-bis D.Lgs. 151/2001, trasmetteva istanza ai fini dell'assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, agli Ambiti Territoriali di Palermo (provenienza) e Messina (destinazione), indicando la disponibilità di analogo posto residuo dalle immissioni in ruolo e rimasto vacante per rinuncia dell'assegnataria, presso l'Istituto "Merendino" sito in Capo d'Orlando (ME).

Nonostante la fondatezza e la legittimità delle plurime istanze rivolte in via prodromica e successiva agli ambiti territoriali interessati (Palermo-Messina), anche in persona dei dirigenti, l'odierna ricorrente si vedeva privata di un diritto riconosciuto dalla legge senza alcuna valida ragione.

Successivamente, incoava azione giudiziaria tesa all'ottenimento del diritto spettante *ex lege*, il quale veniva riconosciuto giusta ordinanza n. 18157-2021 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, il quale ordinava agli ambiti territoriale di procedere con l'assegnazione ex art. 42 bis Dlgs 151/2001, presso l'Istituto Merendino sito in Capo d'Orlando (ME) (all. 2).

All'inizio delle procedure di mobilità docenti per l'anno scolastico 2022-23, nel mese di marzo, la stessa presentava richiesta di trasferimento su base volontaria nella provincia di Messina presso le sedi di Sant'Agata di Militello e Capo d'Orlando con preferenza prioritaria presso il Liceo Sciascia- Fermi di Sant'Agata di Militello (alleg. 3) presso il quale si era venuto a liberare un posto della stessa classe A18 di Filosofia e scienze umane.

Nonostante la fondatezza delle istanze prospettate alle amministrazioni odierne resistenti, la docente assisteva alla negazione del proprio diritto come costituzionalmente riconosciuto e declinato dalla contrattazione di settore, tanto da rendere necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria onde ottenere giustizia.

La Prof.ssa Gioitta Morena, *ut supra*, deduce sinteticamente in

FATTO E DIRITTO

1) EFFETTIVITA' DEL DIRITTO AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SUL POSTO VACANTE.

La domanda formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento in ragione del chiaro



contegnio ostruzionistico e illegittimo posto in essere dall'Amministrazione, la quale ha negato, inopinatamente, il diritto al trasferimento interprovinciale.

Nel caso che ci occupa, in particolare, la Prof.ssa Gioitta Morena è destinataria del posto di lavoro, corrente presso l'Istituto Sciascia-Fermi di Sant'Agata di Militello (ME) in quanto la docente Flavia Genoveffa Machì, precedente titolare della posizione odiernamente ambita, risultava immessa in ruolo per surroga nel dicembre 2021 con decorrenza giuridica 2021-22 ed economica 2022-23 assegnata alla provincia di Catania (all.4).

Successivamente, la prof.ssa Gioitta risultava perdente posto presso il succitato Istituto Stenio di Termini Imerese e, con regolare procedura da espletare entro cinque giorni, inoltrava alla medesima scuola la domanda di mobilità già presentata precedentemente attraverso piattaforma "Polis". (sempre all. 3)

Con grande rammarico gli esiti di mobilità pubblicati sul sito dell'Ambito Territoriale di Palermo in data 17 maggio 2022 vedevano trasferita d'ufficio la Prof.ssa Gioitta presso l'Istituto Magistrale di Caccamo (alleg. 5).

Orbene, da una verifica eseguita presso l'Ambito Territoriale di Messina risultava vacante e disponibile per i trasferimenti, con pubblicazione del 11 Maggio 2022, il posto presso il Liceo Sciascia-Fermi di S. Agata di Militello (alleg. 6), da tabella è dato evincersi n. 3 titolari, 4 cattedra con scarto residuo, dunque di 1 cattedra interna completa. Il tutto senza che venissero evidenziati movimenti in entrata verso il suddetto istituto dal bollettino della mobilità pubblicato successivamente sempre in data 17 Maggio 2022 (alleg.7).

Posto ciò, la Prof.ssa Gioitta Morena inoltrava una richiesta di chiarimento e rettifica della mobilità imposta d'ufficio piuttosto che su base volontaria presso l'Ambito Territoriale di Palermo e l'Ambito Territoriale di Messina (alleg.8), rassegnando puntuali e circostanziate doglianze.

Faceva seguito il riscontro degli Enti di indirizzo, dai toni chiaramente elusivi.

Il primo rimetteva la competenza all'ambito di Messina: *"In relazione all'oggetto, al fine di ottenere i chiarimenti richiesti, si invita la S.V. a contattare l'Ambito territoriale di Messina in quanto organo competente alla gestione dell'organico entro il quale ricade la sede di interesse. Per la porzione di attribuzione di spettanza di questo Ufficio, relativo solo all'esame della domanda di mobilità per l'a.s.22/23, si può riscontrare*



che il movimento concernente la docente in oggetto è stato disposto d'ufficio con attribuzione di sede disponibile in residuo da parte del sistema informativo.” (all. 9).

Mentre, il secondo, propugnava la correttezza del proprio operato come segue: *“In merito al reclamo della S.V. formulato nell'interesse della docente Gioitta Morena e pervenuto presso questo ufficio in data 23.05.2022, con protocollo in ingresso n°10748, con il quale si richiedono chiarimenti circa l'esito delle operazioni di mobilità per la classe di concorso A018 - FILISOFIA E SCIENZE UMANE, si precisa che l'elaborazione dei movimenti è coerente con quanto previsto dalla tabella allegata all'art. 8 del CCNI concernente la mobilità del personale docente per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2025.”*(all. 10)

Non potendosi tollerare una simile quanto limitata motivazione, l'istante inoltrava, in data 22.06.2022, nuova istanza di chiarimento (all.11), ancor più dettagliata e nel chiaro intento di scongiurare la via giudiziaria, evidenziando alcuni aspetti fondamentali.

In particolare, deduceva che l'articolo 8 del C.C.N.I. evocato dall'Amministrazione disciplina la possibilità di utilizzare i posti per la mobilità resisi vacanti per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo prima delle procedure di mobilità, come nel caso del posto corrente A18 presso il Liceo Sciascia-Fermi, rimasto vacante grazie ad immissione per surroga avvenuta nel mese di Dicembre 2021, della docente titolare Flavia Genoveffa Machì, nonché la priorità nel soddisfacimento della richiesta di trasferimento rispetto all'accantonamento dei posti per condizione di perdente posto e per ricongiungimento con il coniuge e con il figlio minore di 3 anni.

Nostro malgrado, l'Ambito Territoriale di Messina, con tesi a dir poco sconvolgente, dichiarava l'insussistenza di un onere motivazionale in capo alla P.A.: *“In merito alla nota della S.V. formulata nell'interesse della docente Gioitta Morena e pervenuta presso questo ufficio in data 23.06.2022, con protocollo in ingresso n°13266, si ribadisce quanto già comunicatoLe in data 23.05.2022. Inoltre, non si ritiene di dover esplicitare la previsione contrattuale contenuta nell'art. 8 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, atteso che non si presta ad alcuna valutazione di merito.”* (all.12).

Questo comportamento denota, a sommosso parere di chi scrive, scarsa trasparenza comunicativa in relazione alle procedure effettuate lasciando sorgere il dubbio circa la loro reale correttezza dal momento che la prof.ssa Gioitta Morena era stata già oggetto di una forma di vessazione, di cui si dirà nel prosieguo.



Orbene, il contegno posto in essere dalle parti resistenti viola i parametri normativi vigenti in tema di trasferimenti interprovinciali declinati dall'art. 8 del C.C.N.I. secondo cui i posti destinati alle operazioni di mobilità sono, come già detto, fra gli altri:

- ***le cattedre e i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere tali a qualsiasi altro titolo, comunicati al sistema informativo entro i previsti termini;*** come nel caso di specie, e null'altro è indicato che osti alla richiesta della odierna ricorrente.

A tal proposito si fa rilevare che la corretta quanto dovuta evasione della richiesta di trasferimento interprovinciale, dall'Istituto Stenio di Termini Imerese, in cui la docente risultava di fatto perdente posto, presso il liceo Sciascia Fermi dove, invece, il posto analogo risultava vacante per immissione in ruolo per surroga della docente titolare, avrebbe consentito il ripristino della situazione di sovrannumero all'Istituto Merendino di Capo d'Orlando, interrompendo una procedura di tutela che la docente aveva ottenuto, non potendo tuttavia esercitare regolarmente la propria professione ma venendo utilizzata come **organico di potenziamento**, in favore di un diritto stabile e duraturo conciliante le urgenze della docente ma, allo stesso tempo, le necessità dell'organico nonché del buon andamento didattico del Liceo Sciascia-Fermi.

Inoltre, tenendo fermo che il paese di residenza della docente prof.ssa Morena Gioitta è lo stesso del Liceo Sciascia-Fermi (Sant'Agata di Militello - ME), verrebbe a determinarsi un trasferimento **definitivo** rispetto ad un eventuale docente assegnatario o immesso in ruolo il quale, non abitando nel circondario, risulterebbe inidoneo a garantire la medesima continuità didattica negli anni avvenire.

Detto obbiettivo è chiaramente perseguito, in via primaria, dalla contrattazione integrativa come dato evincersi dal co. 2 dell'art. 1 C.C.N.I.: *“Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2014/2015 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun*



ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati?".

Tanto premesso, la decisione assunta dall'Ambito Territoriale di Messina si pone in contrasto con l'art. 470 del D.Lgs 16/04/1994 - N. 29: "*Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili **dopo** il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.*

Sul punto, è costante la giurisprudenza: «*Il posto vacante va assegnato ai trasferimenti da fuori provincia*» (Tribunale di Chieti 2020)

In conclusione si sottolinea, ancora una volta, come la docente Gioitta Morena sia meritevole del trasferimento interprovinciale sussistendo i requisiti per l'accoglimento della domanda di mobilità volontaria, **arbitrariamente** mutata in trasferimento d'ufficio presso una sede ancora più disagiata (Caccamo, sempre alleg. 5), trattandosi fra l'altro di cattedra esterna fra comuni diversi, fermo restando il posto vacante per la stessa classe di insegnamento A18 Filosofia e scienze umane, presso il liceo Sciascia- Fermi di S. Agata di Militello; all'uopo si esplicita che la procedura di accantonamento dei posti residui per eventuale immissioni in ruolo e/o assegnazioni e/o supplenze, si debba svolgere **solo successivamente** all'espletamento di tutte le procedure di mobilità soprattutto in relazione alle condizioni di docente perdente posto, peraltro sovrannumerario in una sede di assegnazione temporanea, con urgenza di ricongiungimento con coniuge e minore di 3 anni. Le prefate circostanze fungono da vincolo per l'Amministrazione a procedere nei confronti della docente con un più utile collocamento lavorativo in linea con le esigenze di cui è portatrice. Tanto gioverebbe, si badi bene, (ed è qui che resta indecifrabile il contegno avversario) non solo alla ricorrente ma anche e soprattutto all'Istituzione scolastica che non avrebbe da un lato (Istituto Merendino) docenti in sovrannumero mentre, dall'altro (Istituto Sciascia-Fermi) vedrebbe ricostituito l'organico.



In tal senso, il rifiuto ad effettuare le dovute rettifiche quanto a riconoscere il trasferimento interprovinciale presso la sede di S.Agata di Militello (ME), comporta l'accoglimento da parte del Tribunale della domanda così avanzata, con obbligo per la controparte di procedere nei termini auspicati e disattesi.

2) DOMANDA DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA.

Nostro malgrado, la Prof.ssa Gioitta Morena è costretta dall'Ambito Territoriale di Messina ad interporre corrispondenza e azioni giudiziarie, per ovviare dell'ostracismo perpetrato nei propri confronti.

Le richieste rassegnate dall'odierna esponente, lungi dall'assumere connotati pretestuosi, si innestano nel solco di un diritto *ex lege* riconosciuto che controparte, non paga della condanna alle spese patita in sede di domanda d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (sempre all. 2) incardinata presso il Tribunale di Termini Imerese.

Nello specifico, i resistenti erano persino riusciti a sottrarsi ad una declaratoria ex art. 96 c.p.c. legata alla non attribuzione dell'articolo 42 bis D.Lgs 2001, assegnazione temporanea, pur sussistendo i presupposti di fatto e diritto, tanto da aver dovuto adire le vie legali per vedere riconosciuto un diritto che poteva essere serenamente assegnato attraverso il coordinamento dell'Ambito di provenienza di Palermo e l'Ambito di destinazione di Messina.

Al riguardo, il giudice del Tribunale di Termini Imerese, giusta ordinanza n. 18157/2021 del 07.12.2021 statuiva quanto segue: *«In accoglimento del ricorso, ordina alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, della docente Gioitta Morena presso l'Istituto Merendino in Capo d'Orlando, o, comunque, in uno degli ambiti della provincia di Messina indicati in domanda».*

Indi, assegnava in sovrannumero la Prof. Gioitta all'Istituto Merendino di Capo d'Orlando e, in virtù della soccombenza, condannava alle spese il Miur (sempre all. 2).

Come dimostrato dalla corrispondenza versata al presente fascicolo, afferente sia la richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 sia la richiesta di rettifica del trasferimento interprovinciale presso la sede di Sant'Agata di Militello (ME), il riscontro dell'Amministrazione è ben lontano dai canoni di imparzialità e buon andamento tale da rendere imperscrutabili le ragioni ostative all'accoglimento della domanda di trasferimento.



Infatti, come stigmatizzato nella nostra nota del 22.06.2022, il laconico richiamo all'art. 8 del C.C.N.I. non può ritenersi esaustivo a fronte delle numerose casistiche regolate dalla prefata disposizione. Sostenere poi, come fatto dall'Ambito Territoriale di Messina, (*“In merito alla nota della S.V. formulata nell'interesse della docente Gioitta Morena e pervenuta presso questo ufficio in data 23.06.2022, con protocollo in ingresso n°13266, si ribadisce quanto già comunicatoLe in data 23.05.2022. Inoltre, non si ritiene di dover esplicitare la previsione contrattuale contenuta nell'art. 8 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, atteso che non si presta ad alcuna valutazione di merito.”*), allora si “chiude il cerchio” attorno al contegno serbato in danno alla docente e alla nocività da esso arrecata.

Si ricorda, prima ancora a noi stessi, che la P.A. nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità cui soggiace, contrariamente alle tesi perseguite dalla parte resistente con nota del 24.06.2022, è tenuta ad osservare la massima trasparenza possibile, esteriorizzando attraverso la motivazione la *ratio* del percorso logico giuridico adottato. Di fatti, l'ossequio ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento declinati dall'artt. 97 della Costituzione, consentono al cittadino di svolgere un controllo sulle decisioni adottate dalla P.A. tale da evitare il perpetrarsi di possibili abusi e lesioni di posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento.

Il Consiglio di Stato si è più volte espresso sul rapporto tra P.A. e cittadini, anche dal punto di vista della chiarezza espressiva, oltre che della lealtà comportamentale. Più di recente, con la sentenza 31/03/2021 n. 2709, la Sez. V fa presente che in uno Stato di diritto come l'Italia la P.A. ha l'onere del *clare loqui*.

Inoltre, pure gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (Cons. Stato, Sez. II, 24/12/2020, sent. n. 8329).

A tale proposito, nel 2020 l'ordinamento si è arricchito di una norma di principio secondo cui *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”* (art. 2, ultimo comma, della L. 18 agosto 1990, n. 241); questa norma risponde a un consolidato canone giurisprudenziale per cui la tutela dell'affidamento e il principio della



buona fede in via generale devono essere osservati anche dalla P.A. (Cons. Stato, Ad. Plen. 30 agosto 2018, n. 12).

Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione datoriale non rende note in maniera intelligibile le ragioni che la spingono e rigettare le domande di parte ricorrente la quale, in assenza di chiara motivazione, è costretta ad adire codesto On.le GDL al fine di ovviare ai citati abusi.

Sgomberato il campo da ogni possibile dubbio circa la bontà delle difese articolate dalla ricorrente, questo Tribunale dovrà valutare il contegno della controparte ai fini della responsabilità aggravata, per aver vessato la Prof.ssa Gioitta tramite sistematici dinieghi privi di fondamento ed orfani di adeguata motivazione.

EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

A sommessimo parere di scrive, sussistono tutti gli elementi affinché l'On.le Tribunale adito emetta un decreto cautelare *inaudita altera parte* al fine di intimare all'Ambito Territoriale di Messina l'apposizione della riserva sul posto vacante atteso che dal 04.07.2022, concluse le operazioni per le "Assegnazioni Provvisorie 2022/2023" si procederà ad assegnare il posto ad altro docente o, non sia mai, ad immissione in ruolo. Ne consegue il fondato rischio che in assenza di apposito provvedimento, il posto spettante alla ricorrente possa essere così assegnato.

Infatti, nella corrente disamina risulta essersi consumato il potere motivazionale dell'amministrazione le cui ragioni addotte, del tutto carenti e avulse dal contesto rispetto al quale si calano, scoloriscono davanti alle precise e documentate difese dimesse dalla ricorrente.

Già nella fase prodromica l'instaurazione del contraddittorio, il giudice può sulla base di una sommaria delibazione comparare il *fumus* e il *periculum* documentato dalla ricorrente con il tenore del riscontro fornito dall'Amministrazione la quale, di tutta evidenza, oltre a riferirsi ad una fattispecie in modo del tutto generico, non specifica né rende note le ragioni che ostano al trasferimento adducendo la sussistenza di circostanze esterne, violando apertamente quell'obbligo motivazionale che deprime ogni parametro discrezionale della parte odierna resistente.



Di fatti, anche nel tempo corrente tra la data di fissazione udienza e la definizione del giudizio, i danni cui il presente ricorso mira ad ovviare, si propagherebbero con grave nocumento per i beni costituzionalmente protetti. Nulla viene osservato nel merito da controparte e, pertanto, il contegno adottato non può che rivelarsi totalmente infondato, pregiudizievole e *contra ius*.

Pertanto, si chiede che codesto On.le Tribunale adito, di emettere un decreto *inaudita altera parte* che consenta alla prof.ssa Gioitta Morena di ottenere, nelle more, il mantenimento del posto vacante.

Tutto quanto premesso e ritenuto e quant'altro in fatto e in legge alla specie applicabile,

VOGLIA L.ON.LE TRIBUNALE ADITO

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle domande e istanze della ricorrente, previi gli adempimenti di legge, con provvedimento da emettersi **inaudita altera parte, in via di eccezionale urgenza** e per i motivi esposti in narrativa, o, in subordine, con ogni provvedimento ritenuto opportuno:

1) In via preliminare, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Messina/Palermo, ciascuno per la rispettiva competenza, in persona del Direttore Provinciale e/o del Dirigente legale rappresentante e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. di apporre espressa riserva sulla sede vacante del liceo Sciascia-Fermi di Sant'Agata Militello evitando che la stessa, in occasione delle operazioni di mobilità, venga interessata da contratto a tempo indeterminato o determinato.

2) Ritenere e dichiarare il diritto della Prof.ssa Gioitta Morena, previa disapplicazione e/o annullamento dell'assegnazione presso la sede di Caccamo (PA) sopra indicato, dichiararsi l'obbligo dell'Amministrazione convenuta ad assegnarla presso la sede sita nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME) Liceo Sciascia Fermi, per il posto vacante della classe di insegnamento A 18, per la ragioni espresse in parte motiva secondo le preferenze indicate nella domanda di mobilità;

3) ordinare al resistente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Messina/Palermo, ciascuno per la rispettiva competenza, in persona del Direttore Provinciale e/o del Dirigente legale rappresentante, e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della



Ricerca, in persona del Ministro p.t., pi: 80185250588, con sede a Roma in Via Trastevere n.7, di disporre il trasferimento interprovinciale presso la sede di Sant'Agata di Militello (ME), Liceo Sciascia-Fermi, per il posto vacante della classe di insegnamento A 18, come richiesta dalla ricorrente Prof.ssa Gioitta Morena.

4) porre in essere tutti i provvedimenti necessari a rendere effettivo il trasferimento anche al termine del periodo di assegnazione temporanea ed immettere in servizio la docente Gioitta Morena nella provincia di Messina, presso il Liceo Sciascia-Fermi di Sant'Agata di Militello (ME);

5) accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni provvedimento emesso in danno della Prof.ssa Gioitta Morena e qui espressamente impugnato per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, la disapplicazione degli stessi;

6) per l'effetto, condannare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito territoriale di Messina/Palermo ed il MIUR a disporre il chiesto trasferimento.

7) condannare le controparti alla refusione delle spese di lite, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

IN VIA PROCESSUALE AI FINI DEL CONTRADDITTORIO

Atteso che la condotta delle parti resistenti ha impedito l'assegnazione della cattedra destinata alla Prof.ssa Gioitta Morena, a vantaggio di altro docente ancora non nominato, nell'evidente violazione delle disposizioni chiaramente disattese, nel caso di specie le controparti rappresentano gli unici contraddittori in grado di dare attuazione al diritto dell'istante.

A parere della scrivente difesa, nella fattispecie in esame non vi è necessità di estendere il contraddittorio a eventuali controinteressati, anche perché allo stato assenti.

Ad ogni buon conto, ove ritenuta necessaria la notifica ai controinteressati da intendersi i soggetti che potrebbero ottenere il trasferimento negli ambiti territoriali della provincia di Messina Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la



Sicilia a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Si allegano:

- 1) Mail nomina immissione in ruolo;
- 2) ordinanza del Tribunale di Termini Imerese;
- 3) domanda di trasferimento;
- 4) surroga Prof.ssa Machì;
- 5) bollettino trasferimenti Pa;
- 6) disponibilità posto Liceo Sciascia;
- 7) bollettino trasferimenti Messina;
- 8) richiesta chiarimenti;
- 9) risposta Uspa;
- 10) risposta Uspme;
- 11) richiesta rettifica;
- 12) risposta Uspme

DICHIRAZIONE DI VALORE

Ai fini del versamento del c.u. il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, trattandosi di ricorso in materia di lavoro e pubblico impiego, il contributo è pari ad € 259,00.

Sant'Agata Militello 01/07/2022

Avv. Antonino Lanza

